

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Busalla, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raniero Raggi, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Palestro 2/3;

contro

Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio;

Regione Liguria;

nei confronti di

IPLOM spa corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gerbi, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Roma 11-1;

per l'annullamento

della determinazione 10.2.2009, DSA 2009-0002948 del direttore generale del ministero;

del parere 18.12.2008 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;

delle note 13.3.2008, DSA 2008-7377 e 12.5.2008. DSA 2008-12692 del

ministero dell'ambiente;

dell'assenso espresso il 29.10.2008 dalla regione Liguria, con atto CTVA 2008-4059;

del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28.12.2010, n. DVA-DEC-2010-0001001.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero dell'ambiente e della controinteressata;

vista l'ordinanza presidenziale istruttoria;

visti gli atti depositati dall'amministrazione statale;

visto l'atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione; viste le memorie depositate;

visto l'atto di costituzione in giudizio del ricorrente a ministero di nuovo difensore vista la propria ordinanza 17.6.2010, n. 153;

visto l'atto notificato contenente nuovi motivi di impugnazione; viste le ulteriori memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il comune di Busalla si ritenne leso dalla determinazione 10.2.2009, DSA 2009-0002948 del direttore generale del ministero dell'ambiente, nonché dagli atti ad essa presupposti, con cui l'amministrazione statale aveva accolto l'istanza della controinteressata volta a conseguire l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto Autoil 2, per cui notificò l'atto 7.5.2009, depositato il 15.5.2009, con cui denunciava:

violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 23 e 32

del d.lvo 3.4.2006, n. 152, dell'art. 3 del d.lvo 18.8.2000, n. 267, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità.

Violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 23 e 32 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, degli artt. 1 e 5 del dpr 8.9.1997, n. 357, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.

Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 23 e 32 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, dell'art. 107 del d.lvo 18.8.2000, n. 267, difetto dell'istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.

Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 23 e 32 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, degli artt. 15 e seguenti del d.lvo 30.3.2001, n. 165, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti.

Violazione dell'art, 3 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 23 e 32 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, difetto di istruttoria e di motivazione.

Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 23 e 32 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, dell'art. 9 del dpr 14.5.2007, n. 90, degli artt. 6 e 8 del dm 18.9.2007, GAB-DEC 150-07, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, incompetenza.

Iplom spa si è costituita in giudizio con atto depositato il 16.5.2009, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Il ministero dell'ambiente si è costituito in giudizio con atto depositato il 4.6.2009, con cui ha rinviato ad altra memoria per l'illustrazione delle difese.

Con ordinanza 13.10.2009, n. 7 il presidente del tribunale amministrativo ha disposto istruttoria, a cui l'amministrazione statale ha dato seguito allegando degli atti il 7.11.2009.

Con atto notificato il 4.1.2010, depositato il 13.1.2010, il ricorrente ha

impugnato anche l'assenso prestato dalla regione Liguria all'esclusione del progetto della controinteressata dalla VIA, deducendo:

violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 5, 23 3 32 del d.lvo 152 del 2006, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.

Violazione dell'art. 32 del d. lvo 152 del 2006, degli artt. 3 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di istruttoria, di motivazione e indeterminatezza. Il ricorrente ha depositato un'ulteriore istanza istruttoria il 3.4.2010.

La controinteressata ha depositato un atto il 4.6.2010, mentre il comune di Busalla ha depositato un atto il 5.6.2010.

Con ordinanza 17.6.2010, n. 153 il tribunale ha disposto istruttoria, a cui l'amministrazione centrale ha dato riscontro depositando dei documenti il 16.7.2010.

Con atto notificato il 28.10.2010, depositato il 2.11.2010, il comune di Busalla ha proposto i seguenti motivi aggiunti di impugnazione:

violazione degli artt. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, 23 e seguenti, 32 del d.lvo 152 del 2006, difetto dell'istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, indeterminatezza.

Violazione degli artt. 23 e seguenti, 32 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti.

In data 11.2.2011 la controinteressata ha depositato documentazione.

Con atto depositato il 21.2.2011 il comune ricorrente si è costituito in giudizio con la difesa di un nuovo patrono.

L'amministrazione comunale e la controinteressata hanno depositato memorie.

All'udienza del 24.3.2011 parte ricorrente ha chiesto rinvio per aver modo di proporre gli ulteriori motivi poi formulati con l'atto notificato il 24.3.2100, depositato il 7.4.2011, con cui si chiede l'annullamento anche del dm 28.12.2010, n. DVA-DEC-2010-0001001 per i seguenti

motivi:

Illegittimità derivata per l'illegittimità del decreto 10.2.2009, n. DSA 2009-2948

Violazione dell'art. 22 delle nda del PRG di Busalla, violazione dell'art. 9 del PAI, dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Le parti hanno depositato memorie ed ulteriori documenti.

Il comune di Busalla ospita da molto tempo sul suo territorio una raffineria di oli combustibili, e si ritiene leso dalla determinazione ministeriale che ha escluso l'impianto in questione dalla procedura di VIA in relazione al progetto Autoil 2: con i motivi da ultimo proposti è impugnato il decreto ministeriale con cui è stata assentita l'autorizzazione integrata ambientale per la raffineria di proprietà della società Iplom spa.

Il collegio ritiene di esaminare le censure nell'ordine di seguito definito.

Con il primo motivo l'interessato lamenta il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento: la tesi esposta è nel senso che l'amministrazione civica è la diretta esponente degli interessi dei cittadini insediati sul territorio, dal che sarebbe dovuto derivare l'obbligo per l'amministrazione dell'ambiente di renderla edotta dell'esistenza del procedimento volto a conseguire l'esenzione dalla VIA per un importante mutamento del procedimento di lavorazione dell'impianto.

Il collegio non può condividere l'assunto, posto che la disciplina che regola la materia va piuttosto ricercata nel denunciato d.lvo 3.4.2006, n. 152, che non nella legge 7.8.1990, n. 241. Questa mantiene ben inteso il dovuto rilievo come norma generale sul procedimento amministrativo, ma i precetti introdotti possono essere recessivi nel caso in cui delle

successive disposizioni presentino regole capaci di sostituirli a determinati propositi.

Così è per l'informazione in materia ambientale, una materia divenuta ormai di rilevanza comunitaria, come chiariscono le numerose disposizioni provenienti dalla UE relativamente all'informazione sulle vicende, appunto, ambientali.

In argomento, e solo per restare alla disciplina accolta dall'ordinamento interno, rilevano l'art. 3 quinquies comma 3 del d.lvo 3.4.2006, n. 152 che dispone in materia di sussidiarietà, ripartendo chiaramente i compiti tra lo Stato e gli enti minori, l'art. 3 sexies che prevede l'accesso diretto da parte di chiunque alle informazioni ambientali, e gli articoli 24 e 27 che dettano le regole da applicare in materia di consultazione sui procedimenti di VIA e sull'informazione da offrire a proposito della decisione assunta.

In tale contesto si osserva che i ricordati articoli 24 e 27 contengono una serie di regole che apportano un ampliamento della partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti ambientali, se riguardata al confronto dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241: in tal senso la normativa denunciata non conforta la censura proposta, atteso che non è contestato che l'amministrazione ricorrente e tutti i cittadini ebbero degli strumenti assai più incisivi della comunicazione di avvio per conoscere l'avvenuta proposizione della domanda della controinteressata.

Il motivo è pertanto infondato e va respinto.

Con il secondo articolato motivo il ricorrente comune di Busalla censura da un lato la mancata considerazione da parte degli organi ministeriali della valenza ambientale del territorio di riferimento, e ulteriormente l'appiattimento manifestato dalla p.a. sulle asserzioni della controinteressata, che avrebbe soltanto garantito l'irrilevanza ambientale

del nuovo procedimento industriale, senza offrire sostanziali certezze in tal senso.

In ordine alla prima e a sua volta articolata censura va notato che la relazione istruttoria relativa al progetto (atto ministeriale depositato a seguito dell'ordinanza presidenziale istruttoria) della Iplom spa delinea con precisione la natura del territorio comunale. Esso è suddiviso in una parte montana e collinare che ha conosciuto un'evidente lentezza nell'adattamento degli abitanti alla realtà moderna, e nella parte pianeggiante o di fondovalle, che ha visto "crescere e modificarsi negli ultimi decenni il sistema insediativo, sempre più specializzato nel settore delle attività produttive...": la raffineria in questione è ubicata nella zona piana del comune, sulla riva destra del torrente Scrivia.

Ciò premesso appaiono conseguenti le osservazioni contenute nella citata relazione istruttoria, nella parte in cui essa espone che le aree del comune di Busalla ricomprese nel perimetro del parco dell'Antola e quella che ricade nel sito di importanza comunitaria del Vobbia distano molti chilometri dal sito in questione, per cui l'impianto non è e non sarà in grado di influenzare negativamente l'ecosistema nei due settori protetti.

E' poi denunciata la carenza del necessario esame critico nell'attività amministrativa ministeriale, che avrebbe omesso ogni controllo sulle dichiarazioni contenute nella domanda della controinteressata, volta appunto ad ottenere l'esonero dalla VIA.

In particolare sarebbe carente l'esame del profilo acustico, di quello attinente l'ampliamento dello stabilimento, dell'impatto del cantiere sull'aria e sull'acqua, dei rumori e dei rifiuti, dell'adozione delle tecnologie più aggiornate e quello relativo all'adempimento degli obblighi sugli incidenti rilevanti.

Il collegio non può convenire neppure con questa censura, posto che la

commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha espresso il parere 207 del 18.12.2008, con cui ha analiticamente esaminato i profili di criticità denunciati, fornendo risposte adeguate a ciascuno di essi. Non spetta ovviamente alla sede giurisdizionale entrare nel merito delle opzioni accolte dall'autorità amministrativa statale, essendo sufficiente a tale riguardo che vi sia stata la considerazione dei singoli profili esposti. Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con il terzo motivo l'interessato lamenta la contraddittorietà dell'assenso prestato dall'amministrazione alla domanda di esclusione dalla VIA, pur essendo stati rilevati un rischio di esondazione molto elevato del torrente che scorre latistante l'impianto, nonché una frana in corso. La censura è completata con la denuncia della contraddittorietà consistente nel licenziamento di un atto positivo presidiato da venti prescrizioni, cosa che avrebbe dovuto piuttosto consigliare l'opposizione del diniego alla domanda.

In ordine alla possibile esondazione del torrente il collegio rileva che non risulta contestata l'asserzione contenuta nella memoria della controinteressata, relativa all'avvenuta ultimazione del muro di contenimento che dovrà ridurre, sino ad annullarlo, il rischio in questione. In assenza di altre emergenze deve ritenersi che il manufatto sia stato completato, con che la censura non può essere accolta.

Il collegio deve pronunciarsi anche in ordine alla denunciata contraddittorietà di un provvedimento positivo, tuttavia corredato da venti prescrizioni.

A conforto della dedotta illegittimità per tale motivo l'amministrazione allega una pronuncia di questo tribunale che ritenne incongruo un atto assentito, condizionato da un'eccessiva serie di circostanze, la cui osservanza era rimessa solo alla parte interessata.

Il collegio non ravvisa che tale precedente si attagli alla specie, atteso che l'amministrazione statale ha esaminato con attenzione tutti i profili apprezzabili prima dell'inizio dei lavori, e ha posto le ricordate condizioni per meglio conformare la successiva attività della controinteressata.

In tal senso non si ravvisa la denunciata contraddittorietà, atteso che spetterà all'autorità deputata alla tutela ambientale la verifica dell'adempimento prestato dalla controinteressata alle prescrizioni imposte, in difetto di che si configureranno degli abusi che potranno eventualmente essere sanzionati.

Per tali ragioni il motivo non può trovare favorevole considerazione.

Con il quarto motivo si denuncia l'abdicazione del dirigente ministeriale alle funzioni di pertinenza, in quanto egli avrebbe operato un passivo riferimento alle conclusioni della commissione tecnica di verifica, senza nulla aggiungere per quanto di competenza.

Il tribunale non ravvisa la possibilità di accoglimento della censura, atteso che il rapporto tra autorità consultiva e autorità decidente è spesso articolato nel modo criticato. In particolare è noto che in determinate materie il semplice invio del parere favorevole da parte dell'autorità amministrativa al soggetto interessato tiene luogo del provvedimento, sì che non si comprende in che cosa avrebbe dovuto configurarsi l'attività dirigenziale, in caso di piena condivisione dei risultati della fase consultiva.

Il motivo non può pertanto essere favorevolmente apprezzato.

Con il quinto motivo l'interessato denuncia il pericolo che deriverà alla pubblica incolumità, in conseguenza dell'aumento dello spazio che occuperanno gli impianti di desolforazione nell'ambito aziendale, atteso

che non è previsto alcun aumento della superficie occupata dalla struttura industriale.

Si tratta di una censura generica, che non si fonda su dati concreti, per di più basata su una circostanza che risulta essere stata apprezzata in sede tecnica, per cui il motivo non può essere accolto.

Con l'ultimo motivo dedotto con il ricorso introduttivo si lamenta un vizio di competenza, in quanto il parere è stato reso dalla commissione tecnica in assemblea plenaria, anziché in sede di sottocommissione VIA. La controinteressata eccepisce la carenza di interesse alla deduzione del motivo, ma tale assunto non può essere condiviso, posto che il vizio di competenza (art. 21 octies comma 1 legge 7.8.1990, n. 241) è in grado di comportare l'annullamento del provvedimento, e con ciò di soddisfare l'interesse strumentale fatto valere dal ricorrente in questo giudizio.

Non di meno la doglianza è infondata, posto che l'art. 2 comma 2 lett. a) del dm 18.0.2007, n. GAB/DEC/150/07 demanda alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale l'esame sulla sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla procedura di valutazione. Il successivo articolo 6, al comma 3 punto a), demanda all'assemblea plenaria dell'organo consultivo l'espressione dei "...pareri relativi alla compatibilità ambientale di progetti di opere o di impianti...", mentre l'articolo 8 delinea le competenze delle sottocommissioni, ma fa salve le deroghe di cui al "... precedente art. 6...".

Tra queste va allora ricompresa l'eccezione effettuata dalla norma citata a favore dell'assemblea plenaria, per cui deve ritenersi che l'organo a costituzione allargata fosse titolare della funzione esercitata, con che la doglianza va disattesa per infondatezza.

Vanno ora esaminati i motivi dedotti con la memoria notificata il

Con il primo di essi (settimo complessivamente inteso) il comune ricorrente denuncia in primo luogo l'omessa sottoposizione del progetto alla procedura di VIA in quanto l'area occupata dall'impianto è a elevato rischio di esondazione, e oltre a ciò che il previsto raddoppio della capacità produttiva comporterà l'elevazione in altezza degli impianti con pericoli per il vicino abitato.

In ordine al primo profilo può operarsi il rinvio integrale a quanto deciso sul terzo motivo, con la circostanza decisiva della mancata contestazione dell'asserzione contenuta nelle difese della controinteressata circa l'avvenuto completamento di un muro confinario, che dovrebbe scongiurare l'ingresso delle acque del torrente nel sedime adibito alla lavorazione.

Circa il raddoppio della capacità produttiva si rileva che dalla domanda della controinteressata non risulta previsto alcun aumento dell'operatività della struttura, e che tale asserzione è stata favorevolmente asseverata dalla commissione ministeriale istruttoria.

Anche questo motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con l'ottavo mezzo di impugnazione si lamenta l'imprecisione dell'esame della domanda operato dall'amministrazione statale, in quanto dal documento non sarebbe possibile risalire a chi materialmente stilò e sottoscrisse l'istanza da cui ebbe inizio il procedimento.

Per quanto può occorrere allo scopo sembra fondata la difesa dedotta dalla controinteressata, che ha individuato nel procuratore Luigi Profumo il soggetto che inoltrò la domanda. Il segno grafico risultante può essere senz'altro ricondotto a tale nominativo, e anche se così non fosse la censura non potrebbe apportare l'illegittimità del provvedimento conclusivo, posto che la p.a. avrebbe potuto e dovuto chiedere

chiarimenti in merito, prima di denegare l'assenso alla domanda proposta.

A seguito della comunicazione dell'ordinanza istruttoria

17.6.2010, n. 153 l'amministrazione statale ha depositato dei documenti il 17.7.2010, che hanno dato origine alla proposizione degli ulteriori motivi.

Con il primo di essi si denuncia la carenza istruttoria, in quanto la regione Liguria si sarebbe limitata a trattare la vicenda con un messaggio di posta elettronica del dirigente il servizio ambiente, che consta di poche proposizioni.

Il collegio rileva invece che le allegazioni del ministero resistente danno conto dell'ampia istruttoria condotta dalle amministrazioni interessate, cosa che ha permesso di giungere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 28.12.2010, n. 1001; risulta infatti che le autorità statali, regionali, provinciali e comunali hanno avuto modo di esaminare congiuntamente la domanda della controinteressata nel corso della riunione 21.5.2010 del gruppo istruttore, con la redazione del piano di monitoraggio e controllo ispra 2.8.2010, con il parere istruttoria 31.8.2010 e con quanto risulta dal verbale della conferenza dei servizi 28.7.2010.

Il collegio non può ovviamente scendere all'esame del merito delle questioni trattate nelle sedi indicate, per cui deve rilevare che gli atti menzionati consentono di escludere la sussistenza del denunciato difetto istruttorio.

Con l'ultimo motivo si denunciano la violazione di legge e l'eccesso di potere per carenza istruttoria, in quanto le amministrazioni interessate non avrebbero tenuto conto dell'incremento di produzione sottesa al

previsio potenziamento degli impianti di desonorazione, cosa che metterà a rischio la comunità insediata nel comune.

Oltre a ciò permane il rischio dovuto alla possibile esondazione del vicino torrente, che la documentazione allegata dalla parte istante non consente di ritenere superato.

Il tribunale rileva che si tratta di questioni già sollevate dall'amministrazione ricorrente con i motivi esaminati in precedenza, la cui rilevanza risulta sminuita dalle produzioni 11.2.2011 della controinteressata, che danno conto dell'approfondito esame operato del progetto attuato dagli organi interessati alla tutela ambientale.

Anche questi motivi aggiunti non sono pertanto meritevoli di favorevole considerazione.

Vanno ora passati in rassegna i motivi proposti con la memoria notificata il 22.3.2011, con cui si chiede l'annullamento anche del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28.12.2010, n. DVA-DEC-2010-0001001 con cui è stata assentita l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di che si tratta.

Con il primo motivo (rubricato come undicesimo) si denuncia l'illegittimità derivata, che vizierebbe l'atto governativo che è stato influenzato dal provvedimento, a sua volta contrario a legge, 10.2.2009, DSA 2009-0002948 del direttore generale del ministero.

Il collegio osserva al riguardo di aver già disatteso tutte le censure proposte per l'annullamento dell'atto direttoriale, per cui anche questa doglianza non può ricevere favorevole considerazione.

Con la censura numero xii l'amministrazione civica si duole innanzitutto per il fatto che l'atto ministeriale non abbia tenuto in adeguato conto l'incidenza ambientale di un impianto ubicato in un'area urbanizzata.

che quindi non sia stata rappresentata l'esigenza di non aggravare la situazione esistente.

A questo proposito il tribunale deve richiamare la nota con cui l'amministrazione civica (nota 14.4.2008, prot. 3829 del sindaco) sottolinea la consapevolezza maturata negli organi politici di Busalla relativamente alla sopravvenuta incompatibilità dell'impianto della Iplom spa con Busalla e con l'alta valle Scrivia.

Si tratta ovviamente di considerazioni che l'autorità locale potrà far valere nelle sedi opportune, così da perseguire la divisata delocalizzazione dell'impianto, ottenendo l'accordo della proprietà e degli altri enti interessati, mentre in questa sede giustiziale deve ritenersi che il motivo dedotto non possa ricevere favorevole considerazione, in quanto:

l'ampia istruttoria svoltasi presso la sede governativa ha permesso di acquisire alla sede decisoria l'esatta ubicazione della struttura industriale, la conseguente vicinanza delle abitazioni e di altri siti aziendali a quello per cui è lite, sì che la valutazione svolta al riguardo appare sufficiente (si rinvia, tra l'altro, a quanto esposto a proposito del motivo n. II). Questa osservazione tiene pertanto conto dei profili giuridici della vicenda, restando nella potestà della p.a. di perseguire una soluzione delle questioni sopra ricordate diversa da quella litigiosa;

non sono indicate in censura quali siano le norme che imporrebbero un differente metro di valutazione della compatibilità di una raffineria vicina alle abitazioni, rispetto alle disposizioni che riguardano gli analoghi impianti ubicati diversamente. Il collegio si limita a notare soltanto che l'atto ministeriale espone che "... il sindaco del comune di Busalla non ha formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265...", dal

che si ricava che l'amministrazione civica avrebbe potuto rappresentare le situazioni lamentate con la doglianza in trattazione, che va pertanto disattesa.

L'amministrazione civica denuncia ancora la violazione del PAI e il difetto di motivazione, che si ravviserebbero nell'omessa considerazione dell'inadeguatezza del muro eretto, a proteggere l'ambiente dalle ricorrenti piene del torrente Scrivia, che potrebbero inondare d'acqua i locali aziendali con pregiudizio del territorio circostante.

Il collegio non può condividere neppure questo motivo, come già esposto nel corso dell'esame dei motivi espressamente dedicati a questo argomento: le produzioni della controinteressata 11.2.2011 chiariscono che la questione è stata attentamente esaminata, anche dall'amministrazione comunale, e che ha trovato una soluzione negli atti allegati in quella sede.

In questa sede di giustizia non sembrano sussistere ulteriori profili apprezzabili ai fini della cognizione della censura, che va pertanto respinta.

In conclusione i ricorsi non meritano condivisione e vanno respinti, potendo compensare le spese di lite data la natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) Respinge i ricorsi e compensa le spese tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 15/06/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)